SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 926)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 ottobre 1977
(V. *Stampato n.* **1368**)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(ANSELMI TINA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(BONIFACIO)

col Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(MARCORA)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(DONAT-CATTIN)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 ottobre 1977

Attribuzione dei patrimoni residui
delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I patrimoni residui delle organizzazioni fasciste dei lavoratori e dei datori di lavoro, soppresse con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sono attribuiti in proprietà, ciascuno nella misura del 93 per cento, alle Confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti indicate al punto *A* dell'allegata tabella ed alle Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi costituite per lo stesso settore ed indicate al punto *B* della detta tabella.

Per la determinazione dei valori patrimoniali si fa riferimento alle stime effettuate dagli uffici tecnici erariali alla data del 31 dicembre 1976.

Art. 2.

Il rimanente 7 per cento dei patrimoni indicati nell'articolo precedente è attribuito in proprietà alle altre Confederazioni ed Associazioni nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro, costituite al 1° gennaio 1974 e che siano maggiormente rappresentative tenuto conto: della consistenza numerica dei soggetti rappresentati; dell'ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; della loro partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro; della loro effettiva partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Associazioni di cui agli articoli che precedono e che intendono partecipare alla ripartizione dei patrimoni appartenenti ai corrispondenti set-

tori delle disciolte Confederazioni fasciste ne danno comunicazione scritta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma viene accertata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la sussistenza, nelle Associazioni di cui all'articolo 2, dei requisiti indicati nello stesso articolo.

Art. 4.

Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficio stralcio costituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 1° dicembre 1947, n. 1611, è tenuto a trasmettere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale un progetto di divisione di ciascun patrimonio — corredato dagli inventari e dalla descrizione della situazione patrimoniale con i corrispettivi valori — contenente la separata ripartizione in due masse, rispettivamente del 93 per cento e 7 per cento, dei patrimoni delle disciolte confederazioni dei datori di lavoro e del complesso dei patrimoni conglobati tra di loro delle disciolte confederazioni dei lavoratori.

Il patrimonio del fondo ECO (Ente case operai) è conglobato con il patrimonio della soppressa confederazione degli industriali. Il patrimonio della soppressa confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti è conglobato con i patrimoni delle soppresse confederazioni dei lavoratori.

Con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è disposta, entro il termine di giorni 90, l'anzidetta ripartizione dei patrimoni, che viene comunicata alle associazioni interessate unitamente agli inventari ed alla descrizione della situazione patrimoniale.

Art. 5.

Le Confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti indicate nel punto *A* della tabella di cui all'articolo 1 e le Associazioni

sindacali individuate ai sensi dell'articolo 3, procedono separatamente alla stipulazione di accordi unici sulla ripartizione dei beni compresi nella massa loro spettante indicata con il provvedimento di cui all'articolo 4.

Le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi costituite per il medesimo settore indicate nel punto *B* della tabella, di cui all'articolo 1, procedono alla stipulazione di accordi sulla ripartizione dei beni compresi nella massa loro spettante indicata con il provvedimento di cui all'articolo 4.

Le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti ed autonomi, costituite per il medesimo settore e individuate ai sensi del secondo comma dell'articolo 3, procedono anch'esse alla stipulazione di accordi sulla ripartizione dei beni compresi nella massa loro spettante indicata con il provvedimento previsto all'articolo 4.

Arst. 6.

Gli accordi di cui all'articolo precedente attuano direttamente il trasferimento della proprietà dei beni e costituiscono titolo per la relativa trascrizione.

Art. 7.

Qualora entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione prevista all'ultimo comma dell'articolo 4 non vengano raggiunti gli accordi indicati nell'articolo 5, nei successivi sessanta giorni, è nominato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il collegio arbitrale composto di sette membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dei quali uno con funzioni di presidente.

Il collegio provvede alla ripartizione dei beni in conformità delle disposizioni della presente legge e con l'osservanza di quanto previsto negli articoli 816 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 8.

In ogni caso di mancata accettazione dei beni, entro il termine perentorio di giorni novanta dalla data di attribuzione dei beni conseguente alla ripartizione di cui all'articolo precedente, gli stessi vanno ad accrescere proporzionalmente le quote attribuite per i vari settori alle Confederazioni ed Associazioni interessate.

Art. 9.

Le associazioni, alle quali sono attribuiti beni delle disciolte confederazioni, succedono, in ragione delle quote loro conferite, nelle situazioni attive e passive, relative ai beni stessi ed in ogni altra situazione comunque derivante dalla gestione e dalla liquidazione dei patrimoni delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste.

Art. 10.

L'ufficio stralcio provvede alle operazioni di trasferimento dei beni e dei documenti relativi e, quindi, alla presentazione, entro il termine di 180 giorni dalla data dell'accordo di cui all'articolo 5 o del lodo arbitrale di cui all'articolo 7, del rendiconto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'ufficio stralcio provvede altresì al versamento dell'ammontare delle indennità di anzianità spettanti al personale fino alla data della soppressione dell'ufficio stesso in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e denominato « Fondo per le indennità di anzianità per il personale dell'ufficio stralcio delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste ».

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, accertata l'avvenuta esecuzione di tutti gli adempimenti, dispone, con proprio decreto, la soppressione dell'ufficio stralcio.

Art. 11.

I trasferimenti di proprietà derivanti dalla presente legge sono esenti dal pagamento di qualsiasi tassa o imposta senza che per le operazioni relative sia dovuto alcun diritto, rimborso o emolumento a qualsiasi titolo.

Art. 12.

Il personale in servizio presso l'ufficio stralcio alla data della sua soppressione viene assegnato alle strutture pubbliche, secondo le norme e le procedure di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 13.

Il rilascio dei certificati relativi al servizio prestato dagli ex dipendenti delle soppresse confederazioni sindacali, già effettuato dall'ufficio stralcio, è affidato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Al medesimo sono trasferiti gli archivi dell'ufficio stralcio.

Art. 14.

La devoluzione in proprietà del palazzo sito in Roma, via Sicilia, 59, già appartenente alla disciolta confederazione dei professionisti e degli artisti, di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 234, è estesa agli enti e casse nazionali di assistenza e previdenza degli artisti legalmente riconosciuti alla data del 1° gennaio 1974.

I legali rappresentanti degli enti di cui al comma precedente o i loro delegati fanno parte del comitato di cui all'articolo 2 della legge 13 marzo 1958, n. 234.

TABELLA CONTENENTE L'ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO ATTRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, DEI RESIDUI PATRIMONI APPARTENENTI ALLE DISCIOLTE CONFEDERAZIONI SINDACALI FASCISTE

A) ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI

Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL;

Confederazione italiana sindacati lavoratori - CISL;

Unione italiana del lavoro - UIL;

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori - CISNAL;

Confederazione italiana dirigenti d'azienda - CIDA.

B) ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO, DELLE COOPERATIVE E DEI LAVORATORI AUTONOMI

Settore industria:

Confederazione generale dell'industria italiana;

Associazioni sindacale INTERSIND;

Associazione sindacale aziendale petrolchimiche e collegate a partecipazione statale - ASAP;

Confederazione generale del traffico e dei trasporti - CONFETRA;

Confederazione italiana armatori liberi - CONFITARMA;

Confederazione italiana servizi pubblici enti locali - CISPEL;

Federazione italiana editori giornali - FIEG;

Confederazione generale italiana dell'artigianato;

Confederazione nazionale dell'artigianato;

Confederazione cooperative italiane;

Lega nazionale cooperative e mutue;

Associazione generale cooperative italiane.

Settore agricoltura:

Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Alleanza nazionale contadini;

Confederazione cooperative italiane;

Lega nazionale cooperative e mutue;

Associazione generale cooperative italiane.

Settore commercio:

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

Confederazione cooperative italiane;

Lega nazionale cooperative e mutue;

Associazione generale cooperative italiane.

Settore credito ed assicurazione:

Associazione sindacale fra le aziende del credito - ASSICREDITO;

Associazione fra le Casse di risparmio italiane - ACRI;

Associazione nazionale imprese assicuratrici - ANIA;

Confederazione cooperative italiane;

Lega nazionale cooperative e mutue;

Associazione generale cooperative italiane.